

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE
EFFETTUATO CON AUTOVETTURA,
MOTOCARROZZETTA E AUTOBUS

NORMATIVA

D.M. 20.12.1991, N. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)

L. 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

D.P.R. 15.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada)

D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)

L.R-T. 06.09.1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone)

Del. C.R.T. 01.03.1995, n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea)

D.M. del 19.01.1996 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea, il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e autobus assicura la mobilità di trasferimento e rappresentanza all'utenza che avanza presso la sede o la rimessa del noleggiatore apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente contemplato nei successivi articoli si applicano le disposizioni previste dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; detta rimessa dovrà inoltre essere in regola con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
3. Ogni autorizzazione consentirà l'immatricolazione di una sola autovettura, motocarozzetta ed autobus.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 15.01.92, n. 21 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori pubblici e privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato; in caso di recesso dai predetti organismi l'autorizzazione non potrà però essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

Condizioni di esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente.
3. E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
4. L'autorizzazione deve essere custodita a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impegno in servizio da noleggio.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 15.01.92, n. 21;
6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'Ufficio Attività Produttive Comunale l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno.

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

Art. 6

Caratteristiche delle autovetture, delle motocarrozze e degli autobus

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Detti veicoli dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap.
3. In caso di nuova iscrizione o sostituzione dell'autovettura, della motocarrozze e degli autobus, il titolare deve comunicare all'Ufficio Attività Produttive Comunale gli estremi identificativi del veicolo che si intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'Ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla normativa vigente e sia in possesso dei contrassegni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, rilasciando apposita dichiarazione per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

Art. 7

Contrassegni per le autovetture, motocarrozze e autobus

- 1A. Le autovetture e le motocarrozze adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recanti le seguenti scritte:
- "NOLEGGIO";

- “Comune di Monte Argentario” e lo stemma (due monti d’argento con al centro un’ancora nera avvolta da una gomera)

2A. I suddetti veicoli devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8 di larghezza per cm. 10 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta “Comune di Monte Argentario” e “N.C.C.”;
- al centro lo stemma del Comune (due monti d’argento con al centro un’ancora nera avvolta da una gomera);
- nella parte inferiore, il numero dell’autorizzazione;

3A La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo apposto dall’Ufficio Comunale competente.

1B. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recanti le seguenti scritte:

- “Comune di Monte Argentario” a caratteri neri;
- lo stemma del comune (due monti d’argento con al centro un’ancora nera avvolta da una gomera);
- il numero della licenza a caratteri neri;
- “N.C.C.”

2B. Gli autobus devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8 di larghezza per cm. 10 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta “Comune di Monte Argentario” e “N.C.C.”;
- al centro lo stemma del Comune (due monti d’argento con al centro un’ancora nera avvolta da una gomera);
- nella parte inferiore, il numero dell’autorizzazione;

3B. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo apposto dall’Ufficio Comunale competente.

4B. E’ consentita l’apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore , nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento di Pubblicità.

Art. 8

Commissione Comunale Consultiva

1. Entro sei mesi dall’approvazione del presente Regolamento, la Giunta Municipale provvede alla nomina di una Commissione Comunale Consultiva che opererà nella valutazione delle problematiche relative all’organizzazione e all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento e così composta:

- a) Dirigente del Settore Attività Produttive,
- b) Funzionario della Polizia Municipale;
- c) N. 2 Rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- d) Rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.

2. Nel caso in cui entro i termini stabiliti taluna delle associazioni di categoria non provveda alla designazione dei propri rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti designati.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell’Ufficio comunale competente;

4. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta almeno da due componenti.

6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, la Commissione svolge i seguenti compiti:

1. esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
2. procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 13 e redige la graduatoria di merito;
3. trasmette la relativa graduatoria al Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive Comunale per l'adozione dei successivi provvedimenti.

7. La Commissione dura in carica cinque anni.

8. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, la Giunta Municipale potrà avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimaste inevasi.

Capo II

IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

Art. 9

Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con autovettura e motocarrozetta

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovetture (fino a nove posti compreso il conducente) e motocarrozette è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

2. Non soddisfa al requisito di idoneità morale chi:

- a) abbia riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni;
- b) risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (L. 31.05.1975, n. 575 e successive modifiche e integrazioni);
- c) sia stato assoggettato o abbia in corso procedure fallimentari;

3. Nei casi di cui sopra il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere e amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. L'idoneità professionale è comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida;
- b) possesso del Certificato di Abilitazione Professionale;
- c) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 3 della L.R. 08.09.1993, n. 67;

5. Altri requisiti:

- a) essere proprietari o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
- b) avere a disposizione nel territorio comunale una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività;
- c) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
- d) di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

Art. 10

Numero delle autorizzazioni per autovetture e motocarrozette

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozetta, la Giunta Municipale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto delle variabili previste dall'art. 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995, e cioè; a) numero di abitanti; b) presenza di centri di servizio sociosanitario, culturali, sportivi e ricreativi; c) presenza di attività turistiche; d) presenza di attività produttive.

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia richiesta di assegnazione.
3. Il bando di concorso è pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti per la partecipazione al concorso
 - c) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio la commissione di cui all'art. 8 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) anzianità di iscrizione al Ruolo dei Conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea – punti 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di 10 anni;
 - b) diploma di laurea - punti 4;
 - c) diploma di scuola media superiore - punti 3;
 - d) diploma di scuola media inferiore - punti 2;
 - e) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa di noleggio con conducente o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida – punti 0,5 a semestre, fino ad un massimo di 8 semestri;
 - f) periodi di titolarità di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente - punti 0,5 a semestre fino ad una massimo di 8 semestri;
 - g) altri titoli (conoscenza di lingue straniere, titoli professionali specifici, ecc) purchè documentati – punti 3.

2. A parità di punteggio, qualora non si possa fare riferimento a titoli di preferenza, l'autorizzazione verrà assegnata al più anziano di età e, subordinatamente, alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta

1. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Attività produttive Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. L'Ufficio Attività Produttive, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, né dà comunicazione agli interessati invitandoli, entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, riguardanti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;

3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purchè in possesso dei requisiti. Trascorso tale termine l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Il Dirigente, tramite l'Ufficio Attività Produttive Comunale, dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso l'Ufficio comunale competente;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale competente unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarrozetta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 16

Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozetta

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, all'Ufficio Attività Produttive Comunale.

Art. 17

Acquisizione del servizio con autovettura o motocarrozetta

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 18

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare all'Ufficio Attività Produttive Comunale, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Art. 19

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.) occorrenti per la mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida, e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 21

Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarozzetta

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1, devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'Ufficio Attività Produttive Comunale.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati

Art. 22

Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 23

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarozzette

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio, il Dirigente Responsabile tramite L'Ufficio Attività Produttive Comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente, in sostituzione di vetture che abbiano subito guasti, incidenti o furti, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata da questo Comune;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno,
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo occorrente per la riparazione, in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Capo III

IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 24

Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso l'autista (autobus – minibus) è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.1991.

2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.06.1992 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 25

Numero delle autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte della Giunta Municipale, ma solo a comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Grosseto.

Art. 26

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con autobus, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 448 del 20.12.1991.

2. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti sopra citati, possono presentare all'Amministrazione Comunale istanza in carta legale per l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus a condizione che:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio del Comune;
- b) dispongano della rimessa di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento;
- c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un terzo soggetto, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate da questo Comune ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
- d) il bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91;

3. Il requisito dell'idoneità di cui all'art. 6 del D.M. 448/91, conseguito da meno di tre anni, consente il rilascio di una sola autorizzazione.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 27

Trasferimento dell'autorizzazione per autobus

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di un documento di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:

- a) il richiedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus;

3. il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori

dodici mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.1991. Trascorsi due anni dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di idoneità professionale, l'autorizzazione è revocata.

4. Il Dirigente, tramite l'Ufficio Attività Produttive Comunale, dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso l'Ufficio comunale competente;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale competente unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autobus, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

6. Il Dirigente, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa.

Art. 28

Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili

1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, il Dirigente può autorizzare, nel rispetto della normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:

- a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio di autobus con conducente rilasciata da questo Comune;
- b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano analoghe caratteristiche;
- c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
- d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno.

2. L'autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere conservata a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 29

Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.

2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 30

Inizio e sospensione del servizio con autobus

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, all'Ufficio Attività Produttive Comunale.

Art. 31

Acquisizione del servizio con autobus

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 32

Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio autoveicolo, motocarozzetta ed autobus, con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente Regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio.
2. La Polizia Municipale tutte le volte che ne ravvisa la necessità, dispone la verifica sull'idoneità dei mezzi in servizio.
3. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Attività Produttive Comunale, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'Ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, procede alla sospensione dell'autorizzazione, fino all'ottemperanza di quanto previsto.
5. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme dell'art. 40.

Capo IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 33

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicoli;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se si tratta di autobus,
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura,
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli destinati ad assicurare la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio
 - h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;

Art. 34

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - c) sporcare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o il deturpamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 35

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale e agli agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 36

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 37

Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio Comunale competente, il quale procede, in collaborazione con la Polizia Municipale, agli accertamenti del caso, adottando i provvedimenti consequenziali.

Art. 38

Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca.

Art. 39

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente del Ufficio Attività Produttive Comunale per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi.

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati,
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4, comma 5 e dall'art. 19;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;

2. Il Dirigente, tramite l'Ufficio Attività Produttive Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione.

3. La sospensione deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40.

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente, tramite l'Ufficio Attività Produttive Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui art. 3, 9 e 24;
- c) per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'art. 15;
- d) quando siano stati comminati al titolare dell'autorizzazione tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
- e) quando il titolare non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal regolamento;
- f) quando il titolare abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere attività illegali;
- g) quando il titolare effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente, tramite l'Ufficio Attività Produttive Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio nei termini di cui all'art. 16, comma 2..

2. La decadenza deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione devono presentare istanza scritta all'Ufficio Comunale competente.

Art. 43

Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare, all'erede, al collaboratore o al dipendente.

Art. 44

Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio" approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 5 marzo 1962, e modificato con Deliberazioni Consiliari: n.95 del 14 Dicembre 1963, n. 148 del 24 Ottobre 1970, n. 67 del 9 Agosto 1996 e n. 92 del 21 Ottobre 1996.

2. Con il presente Regolamento vengono abrogate inoltre tutte le disposizioni incompatibili con le norme relative alla eliminazione del contingente per il servizio di noleggio autobus con conducente e con i modi di assegnazione delle autorizzazioni.

Regolamento approvato con delibera C.C. n. 36 del 29 maggio 2001